



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO TERMINI IMERESE

ORDINANZA N° 12 /07

Il Tenente di Vascello (CP) Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Termini Imerese:

VISTO il Decreto 18 giugno 2004 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indicato Il Corpo delle Capitanerie di Porto quale Autorità Competente per la *Maritime Security*;

VISTA La Circolare prot. 82/039023/II, in data 22.06.2004, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – II Reparto – con la quale viene indicato il Capo del Compartimento Marittimo quale Autorità designata locale in materia di *Maritime Security*

VISTO l'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196 “Attuazione della Direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale”

VISTA la regola 19 del Capitolo V della Convenzione Solas 74 come emendata, resa esecutiva con Legge 23 maggio 1980, n. 313 pubblicata sul S.O. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12.07.1980;

VISTO il Regolamento (CE) 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 29.04.2004;

VISTA la Circolare titolo: Sicurezza della Navigazione – Serie Generale, n. 59, in data 31.10.2005, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – 6°Reparto “Sicurezza della Navigazione” – Genova, avente per oggetto “Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196 - Attuazione della Direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale”;

VISTA la direttiva SICOM 015 del Comando Generale delle Capitanerie di porto in data 21 maggio 2007

VISTA la propria ordinanza n. 33/05 in data 19.09.2005;

VISTA la propria ordinanza n. 15/06 in data 04.07.2006;

CONSIDERATO che le esigenze di sicurezza del porto di Termini Imerese e delle relative *port facilities*, in particolare del Pontile ENEL, non richiedono l'utilizzo necessario del Sistema di Identificazione Automatica (A.I.S. - *Automatic Identification System*) all'interno delle acque portuali durante la sosta né durante le operazioni commerciali;

CONSIDERATO che, in mancanza di una specifica esigenza, l'utilizzo del Sistema di Identificazione Automatica (A.I.S. - *Automatic Identification System*) all'interno delle acque portuali durante la sosta e durante le operazioni commerciali potrebbe rendere le navi riconoscibili per possibili minacce con probabili conseguenze sulle strutture portuali e l'ambiente marino.

RITENUTO NECESSARIO disciplinare l'utilizzo del Sistema di Identificazione Automatica (A.I.S. - *Automatic Identification System*) all'interno delle acque portuali, in ragione delle preminenti esigenze di sicurezza delle infrastrutture portuali.

ORDINA

Articolo 1

(Navi in arrivo)

I Comandanti delle navi mercantili nazionali e straniere in arrivo nelle *port facilities* e nei porti ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Termini Imerese che, in forza della Convenzione Solas'74, come emendata, e del Decreto Legislativo 196/2005, sono dotate di un Sistema di Identificazione Automatica (A.I.S. – *Automatic Identification System*), dovranno disattivare tale sistema al termine delle operazioni di ormeggio, qualora la sosta dell'unità si protragga per un periodo di tempo superiore a 24 ore.

Articolo 2

(Navi in partenza)

I Comandanti delle navi mercantili nazionali e straniere di cui al precedente articolo 1, in partenza dalle *port facilities* e dai porti ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Termini Imerese, dovranno riattivare il Sistema di Identificazione Automatica (A.I.S. – *Automatic Identification System*) non prima di 1 ora antecedente la partenza e comunque non oltre il termine delle operazioni disormeggio.

Articolo 3

(Verifiche tecniche in porto)

È ammessa la riattivazione temporanea del Sistema di Identificazione Automatica (A.I.S. – *Automatic Identification System*) durante le verifiche tecniche eseguite a bordo della nave per il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione.

Articolo 4

(Sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 25 comma 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196.

Articolo 5

(Entrata in vigore)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 1 giugno 2007.

Termini Imerese, 30.05.2007

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Luciano PISCHEDDA